XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1367

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Concessione di agevolazioni e contributi creditizi per l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole

Presentata il 17 luglio 2013

Onorevoli Colleghi! — In un momento di forte crisi come quello che il nostro Paese sta attraversando, il settore dell'agricoltura, soprattutto nel Mezzogiorno, soffre di enormi difficoltà che hanno gravi effetti negativi sul piano economicosociale. Negli ultimi anni il settore si è trovato a dover fronteggiare una serie di eventi e di calamità naturali che hanno prodotto gravi danni alle produzioni e costretto gli operatori agricoli a contrarre prestiti a breve o a medio termine per poter continuare l'attività. Ogni anno, purtroppo, si registrano, con intensità più o meno grave, episodi di maltempo, forti grandinate, piogge torrenziali, nubifragi e anche lunghi periodi di siccità ai quali si sono aggiunti, per le aziende agricole zootecniche, i danni riguardanti le infezioni animali che hanno costretto gli allevatori ad abbattere i propri capi di bestiame per evitare il diffondersi delle malattie e i rischi alla salute dei consumatori.

La situazione debitoria di molte imprese agricole è diventata insostenibile tanto da registrare una crisi nel settore tra le più gravi degli ultimi decenni, con riflessi negativi anche sul livello occupazionale degli addetti agricoli e di quanti operano nell'indotto. Lo scopo della presente proposta di legge è quello di offrire alle imprese agricole che versano in difficoltà la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli impegni di pagamento in un arco di tempo abbastanza ampio affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle imprese di continuare la loro attività.

XVII LEGISLATURA A.C. 1367

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

111111

(Finalità e oggetto).

- 1. Ai fini della ripresa dell'efficienza produttiva e del ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da calamità naturali nell'arco dei sette anni successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:
- *a)* concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;
- b) prolungare fino a trenta anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;
- c) provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

ART. 2.

(Tipologia di interventi).

- 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono riferiti:
- a) alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;
- *b)* ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;
- c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

XVII LEGISLATURA A.C. 1367

- 2. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.
- 3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.
- 4. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

ART. 3.

(Individuazione delle imprese agricole beneficiarie).

- 1. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:
- *a)* della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;
- *b)* dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;
- c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.



17PDI.0058210